



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 95 del 18/04/2014 -
Determinazione nr. 1010 del 22/04/2014**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti dalla Slovenia. Società BIOTERA d.o.o., destinazione MISTRAL FVG di Spilimbergo. Notifica SI 005716.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Esamine le seguenti circostanze di fatto:

- Il Ministero per l'ambiente ed il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per il territorio, con nota pervenuta in data 15 aprile 2014 ha trasmesso la notifica **SI 005716**, predisposta dalla Società BIOTERA d.o.o. Poslovna cona Zeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, SLOVENIJA, per la spedizione dalla Slovenia all'Italia di rifiuti destinati all'impianto di incenerimento della Società MISTRAL FVG s.r.l. ubicato a Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa;
- la notifica è relativa al recupero energetico (R1) di **300 Mg** (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 18.01.03* (*rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni*), codice A4020 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 50 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 sulla spedizione di rifiuti, che disciplina la "notifica generale";
- il trasportatore di rifiuti indicato nel dossier di notifica è la stessa Società BIOTERA d.o.o. che ha presentato in data 09.03.2011 la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs 152/2006;
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia e della Slovenia, con ingresso dal valico di Ferneti (TS) per un totale di 174 Km di cui 99 in territorio italiano;
- la notifica comprende le informazioni previste dal citato Reg.to 1013/2006 ed in particolare il contratto fra la Società BIOTERA d.o.o. e la MISTRAL FVG srl, è conforme alle previsioni di cui all'art. 5 del Reg.to (CE) 1013/2006;
- la Società BIOTERA in data 17 aprile 2014 ha versato i diritti amministrativi di cui al DM

370/1998 per l'importo di € 258,22=;

- con nota di data 17 aprile 2014 (prot.31708), la scrivente autorità di destinazione ha attestato la ricezione di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006 comunicandola all'autorità di spedizione ed al notificatore;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 3159 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- il Decreto Regionale n. 313/STINQ-PN/AIA/23 del 14.02.2012, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di incenerimento rifiuti della MISTRAL FVG ubicato a Spilimbergo, Maniago, Zona Industriale del Cosa;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I rifiuti oggetto della notifica sono compresi nell'elenco di quelli che l'impianto è autorizzato a ricevere;

La quantità dei rifiuti da importare è compatibile con la capacità dell'impianto;

Alla notifica è allegata una garanzia finanziaria prestata a favore del Ministero per l'ambiente ed il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l'ambiente, ai sensi dell'art. 6 del Reg.to 1013/2006;

La notifica è conforme alla normativa e non vi è la necessità di sollevare obiezioni;

La notifica costituisce una sostanziale ripetizione di una precedente notifica le cui spedizioni sono in fase di completamento;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa.

Tale termine, nella fattispecie, scade il 17 maggio 2014;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Società BIOTERA d.o.o. Poslovna cona Zeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, SLOVENIJA il consenso all'importazione, a fini di recupero (R1) di **300 Mg** (t) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 18.01.03* (*rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni*), codice A4020 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea;
2. in base alla notifica n. **SI 005716** i rifiuti dovranno essere conferiti all'impianto della Società MISTRAL FVG srl ubicato a Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa, tramite trasporto su strada nel limite massimo di 50 spedizioni;
3. il consenso alla spedizione è valido **dal 1° maggio 2014 sino al 30 aprile 2015**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
4. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità slovena di spedizione;
5. **non è necessario porre condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006;**
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;

- f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
 - g. i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
 - h. i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione, se diverse da quelle indicate nel documento di notifica, nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
 - i. le etichette e le istruzioni di cui alle lettere c) ed h) devono essere redatte nelle lingue degli Stati interessati.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'art. 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - c. l'impianto di destinazione deve inviare alla medesima autorità ed al notificatore conferma scritta del ricevimento dei rifiuti entro tre giorni lavorativi;
 - d. **Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 e comunicata con nota Prot.2014.0031497 del 17/04/2014 (€ 1.162,02) prima che la spedizione abbia inizio, con le stesse modalità indicate in tale nota;**
 - e. **Il notificatore dovrà produrre una traduzione autenticata in italiano dell'atto di consenso dell'autorità di spedizione, entro quindici giorni dalla sua emanazione;**
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Il presente atto di consenso decade nell'ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di destinazione.
 - c. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - d. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente al documento di notifica al notificatore, all'autorità di spedizione **cui si invia l'originale del documento di movimento**, all'impianto di destinazione MISTRAL, nonché, per i controlli del caso all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone cui si allega copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di spedizione, una volta che sarà pervenuto;
 - e. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

9. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 22/04/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 22/04/2014 01:25:17

IMPRONTA: 8C8541658FAAC4536D6BA649C498B088707909A3CCC6CA6C8FC89DA1A885FF50
707909A3CCC6CA6C8FC89DA1A885FF50A367E0EFB41A7C5F42A8507D57DBE37D
A367E0EFB41A7C5F42A8507D57DBE37DE86451E59831D030B121F811D9377A71
E86451E59831D030B121F811D9377A7100D318EE34523649B0D7AF84CA183FEC